

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 5 marzo – 2 settembre 2019, n. 21943
Presidente Orilia – Relatore Picaroni

Fatti di causa

1. La Corte d'appello di Roma, con sentenza pubblicata il 21 settembre 2016, ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma n. 14022 del 2011 che aveva accolto l'opposizione di M.A. al decreto ingiuntivo che gli intimava il pagamento di compensi professionali all'avv. D.M.M. .

1.1. Il Tribunale aveva ritenuto prescritto il diritto azionato dal professionista, con la sola eccezione del compenso per l'attività prestata in causa di sfratto per finita locazione, ed aveva condannato il convenuto M. al pagamento della somma di Euro 18.891,08, oltre interessi.

2. La Corte d'appello, adita in via principale dall'avv. D.M. e in via incidentale da M.A. , ha rigettato entrambi i gravami.

2.1. Per quanto ancora di interesse, la Corte territoriale ha rilevato che l'attività defensionale svolta dall'avv. D.M. si era conclusa nel 2001, con la pubblicazione della sentenza del Tribunale di Roma (che aveva quantificato l'importo dovuto al M. dalla Cooperativa Edilizia Popolare Tor Lupara di Mentana a r.l.), e che non erano stati allegati elementi idonei a superare l'eccezione di prescrizione, non potendosi riconoscere efficacia interruttiva alle comunicazioni in data 14 ottobre 1998 e alla contestazione del mancato pagamento fatta al Consiglio dell'Ordine.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l'avv. D.M. , sulla base di due motivi, ai quali resiste M.A. con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo è denunciata violazione dell'art. 2957 c.c., comma 2 e si assume l'unitarietà dell'incarico in esecuzione del quale il ricorrente aveva patrocinato il sig. M. nella controversia che lo vedeva opposto alla Società Cooperativa Edil Popolare Tor Lupara di Mentana a r.l.. Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d'appello, la lite era cessata nel 2001 ma l'affare oggetto del contratto di patrocinio non si era concluso poiché, a causa dell'inadempimento della Cooperativa, il M. aveva conferito ulteriori incarichi all'avv. D.M. in data 5 ottobre 2001 e in data 15 febbraio 2005, per il recupero del credito. L'ultima prestazione dell'attività giudiziale svolta in fase di cognizione e di connessa conseguente attività stragiudiziale nei giudizi di esecuzione risaliva al 10 febbraio 2005, quando l'avv. D.M. aveva inoltrato istanza di ammissione al passivo del credito vantato dal M. nei confronti della Cooperativa. Da tale ultima data sarebbe iniziato a decorrere il termine di prescrizione presuntiva.

1.1. La doglianza è infondata.

La Corte d'appello ha escluso l'unitarietà dell'incarico con riferimento alle successive iniziative finalizzate al recupero del credito del sig. M. , e la decisione risulta immune da censure.

Come evidenziato dalla costante giurisprudenza costante di questa Corte regolatrice sul tema di prescrizione presuntiva, la ratio della normativa in oggetto risiede nell'esigenza di certezza nei più ricorrenti rapporti patrimoniali di origine negoziale. In coerenza con tale ratio, l'art. 2957 c.c., prevede la decorrenza automatica del termine triennale di prescrizione dalla conclusione della prestazione, che fa presumere l'esigibilità immediata del corrispettivo (ex multis, Cass. 26/03/2009, n. 7378). In ambito di competenze dovute agli avvocati, la conclusione della prestazione è individuata nell'esaurimento dell'affare per il cui svolgimento era stato conferito l'incarico, che coincide con la pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo (cfr. Cass. 30/06/2015, n. 13401; Cass. 08/10/2001, n. 12326). Eventuali successive iniziative intraprese dal medesimo avvocato, anche se connesse alla decisione definitiva, quali tipicamente i procedimenti esecutivi finalizzati a rendere effettivo il diritto riconosciuto, costituiscono prestazione di nuova attività, assoggettata ad autonomo termine di prescrizione.

2. Con il secondo motivo è denunciata "errata motivazione" della sentenza impugnata, perché la Corte d'appello non aveva tenuto conto delle prestazioni svolte nel periodo successivo a quello individuato come dies a quo del termine di prescrizione.

2.1. Il motivo è strutturalmente inammissibile in quanto deduce il vizio di motivazione al di fuori del paradigma dell'art. 360 c.p.c., n. 5, come enucleato dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte (ex multis, Cass. Sez. U 07/04/2014, n. 8053).

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.